

STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCO PILIA

Via San Giovanni, 6 – Tel Fax 0789/603004 - 07026 OLBIA - email: marcopilialex@gmail.com
Via Farina, 48 - 09100 CAGLIARI - email: legalepilia@gmail.com

Olbia, 29.12.2020

Spettabile
Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael
in persona del Presidente Dott. Tatriele Costantino
Località Porto Rafael
07020 PALAU (SS)

Comunicazione all'indirizzo email: enrica77g@libero.it

Oggetto: *Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael, giudizio di ottemperanza promosso dalla società Anglo Italiana della Punta Sardegna S.r.l. nei confronti del Comune di Palau, per l'esecuzione della sentenza TAR per la Sardegna, sezione II, 19 febbraio 2010 n. 187. Esiti udienza del 11 novembre 2020 e contenuto ordinanza resa dal TAR per la Sardegna in data 25 novembre 2020*

Egregio Presidente Nino Tatriele,

formo la presente per delineare, così come da richiesta, una sintetica informativa relativamente al giudizio di ottemperanza in oggetto finalizzato all'attuazione della sentenza TAR per la Sardegna, sezione II, 19 febbraio 2010 n. 187.

Preliminarmente, focalizzando l'attenzione sull'ottemperanza dei provvedimenti del giudice amministrativo, va innanzitutto individuata la natura del suddetto giudizio, al fine di stabilire il perimetro entro il quale deve svolgersi, e conseguentemente inquadrare i poteri che fanno capo all'organo giudicante: - l'art. 112, comma 1, cod. proc. amm. prevede che "i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti" e tale disposizione sancisce l'obbligo per le parti processuali di eseguire puntualmente le statuizioni contenute nelle sentenze del giudice amministrativo, senza possibilità di sottrarsi; - qualora tale obbligo non venga rispettato, è possibile instaurare il giudizio

di ottemperanza che consente di ottenere, per il tramite di uno speciale procedimento, l'attuazione delle pronunce giurisdizionali non eseguite in modo esatto.

In conclusione, il giudizio di ottemperanza si estrinseca attraverso plurime modalità di svolgimento, in quanto lo stesso assume significati e connotati strettamente legati al tipo di provvedimento giudiziale di cui si chiede l'ottemperanza e ai contenuti dello stesso.

Pertanto, Ti confermo che la Tua nota inviata ai Consorziati in data 15 dicembre 2020 esprime in modo corretto l'esame dello stato degli accadimenti con riferimento alla suddetta ordinanza emessa dal TAR per la Sardegna in data 25 novembre 2020 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli originari lottizzanti e loro aventi causa e la fissazione dell'udienza al 30 giugno 2021.

In particolare, nell'ordinanza in oggetto, nella parte motiva il TAR per la Sardegna ha stabilito che *<<gli originari lottizzanti e aventi causa, debbano considerarsi in via diretta o indiretta ... indispensabili attuatori del dictum giurisdizionale espresso nella sentenza n. 187/2010 non solo perché non è possibile prefigurare in maniera del tutto astratta e teorica, una loro posizione sostanziale che risulti conforme a quella dedotta in causa dalla ricorrente, ma altresì perché in conseguenza di decisioni da adottarsi nella presente sede di esecuzione del giudicato ovviamente nei confronti delle parti dell'originario giudizio - possono essere chiamati a precisi adempimenti e a sostenere rilevanti oneri economici sia avuto riguardo alla cessione delle aree in favore del Comune, sia avuto riguardo ai costi per la regolarizzazione delle opere di urbanizzazione non regolari e non funzionali>>*, e ha ritenuto, altresì, quali litisconsorti necessari *<<i soggetti lottizzanti (o eventuali relativi eredi, o soggetti individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche degli originari lottizzanti) non ancora raggiunti dalla notifica del ricorso, nonché negli ulteriori soggetti obbligati propter rem, cioè nei soggetti cui è stato rilasciato un titolo edilizio per la realizzazione degli immobili ricadenti nella lottizzazione in questione>>*.

Tale provvedimento ordina l'estensione del contraddittorio, a carico della società Anglo Italiana della Punta Sardegna S.r.l., nei confronti dei lottizzanti e loro aventi causa, di fatto prolungando il giudizio, ma non comportando evidenti problematiche per la legittimazione della posizione in giudizio del Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael, parte processuale del procedimento giurisdizionale conclusosi con la sentenza n. 187/2010 e dunque legittimamente parte nel procedimento di esecuzione/ottemperanza.

In ogni caso è necessario attendere l'esito dell'integrazione del contraddittorio per verificare le posizioni che i singoli chiamati, originari lottizzanti e loro aventi causa, ulteriori soggetti obbligati *propter rem*, riterranno di adottare, e se del caso ribadire fermamente ancora una volta la nostra posizione.

Certo di avere fornito ogni utile spiegazione, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti
Avv. Marco Pilia

